



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 44

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari anno 2021 e ulteriori agevolazioni

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di GIUGNO alle ore 20:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Mattiussi Roberto	Presidente del Consiglio	Assente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pessina Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Fiorin Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Randi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'assessore esterno Martina Fasano.

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vocchini Massimo nella qualità di Componente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

Il Vice Sindaco illustra il punto all'odg.

Il Consigliere Bertoldi chiede chiarimenti circa le tariffe: nonostante il kd medio rimanga uguale, per quanto riguarda la quota variabile c'è un aumento per le famiglie, voleva capire da cosa è dovuto questo.

Il Vice Sindaco precisa che c'è un aumento di circa 30.000,00 euro del Pef rispetto l'anno precedente, probabilmente dovuto a costi di gestione pertanto riflette sicuramente sulla tariffa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente,

trasMESSO ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente Ausir con deliberazione del 24/06/2021, allegato al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 858.079,91 e che, pertanto, l'importo complessivo arrotondato dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 854.620,00, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 3.460,00;
- che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), quantificabile per l'anno 2021 in € 61.300, trova copertura sul macroaggregato del bilancio di previsione dell'anno 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il successivo comma 683, a mente del quale “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

PRESO ATTO:

- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2021 con l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 56/2021 e che l'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L. n. 73/2021 differisce al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013;
- che il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene anche disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l'articolo 30, comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Preso atto che:

- a norma del comma 666, dell'art.1, della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

Richiamati inoltre:

- la Delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato fino al 31/07/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- I diversi DPCM del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021;
- Il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30, il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 e da ultimo il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha introdotto nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche, delineando il cronoprogramma per la progressiva eliminazione, a partire dallo scorso 26 aprile, delle restrizioni introdotte al fine di contenere l'epidemia. Per quanto non previsto dal decreto-legge, rimangono applicabili le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 luglio;

Preso atto che le diverse disposizioni sia nazionali che regionali per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

• la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

- la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la possibilità di svolgere attività di pubblico esercizio (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) con notevoli limitazioni sia di orario sia di accesso ai locali;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

Preso atto che sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni sia per la circolazione sia per l'apertura delle diverse attività, restrizioni che hanno colpito in modo particolare il mondo della ristorazione prevedendo la chiusura degli esercizi sia in zona arancione che rossa e con notevoli limitazioni anche in zona gialla;

Considerato che il Friuli Venezia Giulia è stato più volte interessato sia dalla zona arancione che da quella rossa che ha comportato importanti riflessi economici sulle attività;

Richiamato l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto l'art. 19, comma 3 del vigente Regolamento TARI, che dispone che i sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni...;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune di San Giorgio di Nogaro;

Considerato l'art. 6 comma 1 del D.L. 73/2021 in cui si legge che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche che per il Comune di San Giorgio corrisponde ad un importo di 37.839€;

Considerato che la quota di fondo per le funzioni fondamentali relativo alle agevolazioni Tari 2020 non utilizzate è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato per un importo di 26.620€;

Dato atto che l'importo massimo delle agevolazioni concedibili ai sensi dell'art. 19 comma 3 del Regolamento Tari è pari a 64.559€;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche prevedendo per l'anno 2021 l'applicazione del KD medio;
- dell'art. 4 del D.Lgs 158/1999 che stabilisce che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da aprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 22/1997;

RITENUTO di imputare, sulla base dei rifiuti complessivamente prodotti nell'anno 2021 e il costo complessivo presunto previsto per il servizio anno 2021, alle utenze domestiche il costo di € 680.746 pari al 79,65% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il costo di € 173.874,00 pari al 20,35% del medesimo costo;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2021**, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del vigente regolamento TARI, le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico:

- a) Riduzione del 100% della quota variabile e riduzione del 80% della quota fissa per le utenze non domestiche per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività di cui all'Allegato 2

Categorie Tari:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 08. Alberghi senza ristorante
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23. Mense, birrerie, amburgherie (ad esclusione delle mense aziendali)
- 24. Bar, caffè, pasticcerie
- 04/17. Limitatamente alle palestre

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 2.

- b) Riduzione del 100% della quota variabile e 50% della quota fissa per le utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie durante la zona rossa in base ai codici Ateco di cui all'Allegato 3.

Categorie Tari:

- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 15. Negozi particolari filatelia tende tappe
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'Allegato 3

- c) Riduzione del 20% della quota variabile per le utenze non domestiche per cui viene esteso il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo

dell'attività e del relativo fatturato a seguito della crisi economica generalizzata evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.
Categorie Tari: tutte le attività non ricomprese dalle agevolazioni di cui alla lettera a) e b).

Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate. Tuttavia per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione si prevede un controllo d'ufficio della corrispondenza del codice Ateco dell'attività con la classificazione ai fini Tari. Nel caso in cui dal controllo emerge che l'agevolazione è stata concessa ad un'attività con un codice Ateco non corrispondente agli allegati 2 e 3, la stessa sarà revocata e conguagliata in sede di saldo Tari 2021;

Dare atto che anche per tali agevolazioni vige la regola determinata dall'art. 20 del regolamento Tari sul cumulo delle agevolazioni;

Dato atto che la minore entrata pari ad € 61.300,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e garantita al Cap. 805 art.3 del bilancio di previsione 2021/2023 - Anno 2021 finanziata dalla quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione e dalla specifica contribuzione statale stanziata dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari :

I rata scadenza 31/07/2021

II rata scadenza 31/01/2022

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento TARI;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari n. 0; astenuti n. 0;

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

DI ATTRIBUIRE alle utenze domestiche il costo complessivo di € 680.746,00 pari 79,65% del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata.

DI ATTRIBUIRE alle utenze non domestiche il costo complessivo di € 173.874,00, pari al 20,35% del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti.

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, determinate sulla scorta dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 sulla base del piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) riportato in allegato, così come da tabelle allegate (Allegato 1).

DI RICONOSCERE ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, come richiamato dall'art. 19 comma 3 del Regolamento per la disciplina della TARI, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti agevolazioni:

- Riduzione del 100% della quota variabile e riduzione del 80% della quota fissa per le utenze non domestiche per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in base ai codici Ateco di cui all'Allegato 2.

Categorie Tari:

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 08. Alberghi senza ristorante
- 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23. Mense, birrerie, amburgherie (ad esclusione delle mense aziendali)
- 24. Bar, caffè, pasticcerie
- 04/17. Limitatamente alle palestre

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'Allegato 2;

- Riduzione del 100% della quota variabile e 50% della quota fissa per le utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie durante la zona rossa in base ai codici Ateco di cui all'Allegato 3.

Categorie Tari:

- 13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
- 15. Negozi particolari filatelia tende tappe
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 3.

- Riduzione del 20% della quota variabile per le utenze non domestiche per cui viene esteso il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive.

Categorie tutte le attività non ricomprese dalle agevolazioni di cui alla lettera a) e b).

DI DARE ATTO che la minore entrata quantificata in via presunta in € 61.300,00 è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2021 – 2023 – opportunamente variato finanziata dalla quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione e dalla specifica contribuzione statale stanziata dall'art. 6 del D.L. 73/2021.

DI DARE ATTO che l'agevolazione prevista per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata già prevista dall'art. 19, comma 1 e 2, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI e che la minore entrata è comunque finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa.

DI STABILIRE per l'anno 2021 che il versamento della TARI avverrà in n. 2 rate con cadenza semestrale così definite:

- I rata 31/07/2021
- II rata 31/01/2022

DI DARE ATTO, che il gettito TARI previsto per l'anno 2021 pari a € 854.620,15 sarà iscritto al Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 del bilancio 2021-2023;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

DI DARE ATTO che l'Ufficio proponente provvederà a dare esecuzione a tutti i successivi adempimenti conseguenti al presente atto, compresa ogni comunicazione connessa o discendente dal presente;

DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;

DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari n. 0; astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione tariffe Tari anno 2021 e ulteriori agevolazioni*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 25/06/2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione tariffe Tari anno 2021 e ulteriori agevolazioni*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 25/06/2021

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Vocchini Massimo

Il Segretario
Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/07/2021 al 19/07/2021 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 05/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Tomasetig

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2021, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 30/06/2021

Il Responsabile dell'esecutività
Francesca Tomasetig

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTARUTTI LUISA
CODICE FISCALE: CNTLSU67B44I403E
DATA FIRMA: 02/07/2021 19:07:15
IMPRONTA: 2500401315798959627F87CF5EF2AE3A12E33CA46A67AC9D6114ECD2A546E6A2
12E33CA46A67AC9D6114ECD2A546E6A2C9D1A012DB719E7FCA4597690B2D6D50
C9D1A012DB719E7FCA4597690B2D6D5069EA69C3DCAB5DFDB3C40E6F0A629D9C
69EA69C3DCAB5DFDB3C40E6F0A629D9CAE194FEE8E0F1B7BA4E6031376275ABA

NOME: VOCCHINI MASSIMO
CODICE FISCALE: VCCMSM71R06G284S
DATA FIRMA: 05/07/2021 13:02:12
IMPRONTA: 5365EF14EE8FEDCFCC6AE6D2B00B42914E52459B56FE4FCBD680DB7D5785789F
4E52459B56FE4FCBD680DB7D5785789FC873D15F9E9CAC4F7EE75DD468577938
C873D15F9E9CAC4F7EE75DD468577938489D78E7A09C4B89FC2BD4A0F1D2850B
489D78E7A09C4B89FC2BD4A0F1D2850B9CA3B9324A6DAFE0A5B6433DBFF7FEC2

NOME: TOMASETIG FRANCESCA
CODICE FISCALE: TMSFNC77E47C758G
DATA FIRMA: 05/07/2021 13:14:41
IMPRONTA: 24AA111937B2AC6D7D6C3764A61D54BCCE3091C460228540A31007ABCFB2F31A
CE3091C460228540A31007ABCFB2F31A49285DBD7161243C55952EE089C3224B
49285DBD7161243C55952EE089C3224BB73D04D8DE664337F6E3EDFA2D3D8E29
B73D04D8DE664337F6E3EDFA2D3D8E29665C54660F74258AAD02EA290AE97024